

Art. 6.

Il giorno 22 novembre 2022 la Banca d'Italia riceverà, dalle due banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e successive integrazioni, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 22 novembre 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 25 novembre 2022.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Art. 7.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi agli anni finanziari dal 2023 al 2028 nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «Premio di fedeltà», di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2028 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro*: IACOVONI

22A06596

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 16 settembre 2022.

Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager».

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che ha modificato, tra l'altro, la denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2029, n. 97, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli Uffici di diretta collaborazione», così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;


Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima», convenuto dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, nel quale si prevede un taglio del 40% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990;

Visto l'Accordo di Parigi, adottato al termine della COP21 tenutasi a Parigi nel dicembre 2015;

Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019, recante «Il *Green Deal* europeo» con la quale si propone il *target* di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 tra il 50% e il 55% rispetto ai livelli del 1990;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.»;



Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.», e, in particolare, l'art. 5, comma 6, che istituisce la figura del *mobility manager* scolastico in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il compito, tra l'altro di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola del personale scolastico e degli alunni;

Visto l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», il quale prevede che al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un *mobility manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2021 recante «Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del *mobility manager*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 maggio 2021, n. 124 (di seguito: «decreto ministeriale 12 maggio 2021») che, tra l'altro, ha anche istituito la figura del *mobility manager* d'area;

Vista la nota dell'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI del 15 dicembre 2021 nella quale si chiede che tra il personale di ruolo nell'ambito del quale nominare il *mobility manager* d'area dovrebbe essere ri-

compreso il personale delle strutture *in house* e/o delle aziende partecipate pubbliche o delle agenzie di mobilità, soggetti che in molti comuni hanno la reale competenza sulla mobilità e soprattutto che da anni hanno consolidato reti di relazioni, *know how* e metodi/strumenti di lavoro;

Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. 7995 del 7 marzo 2022 con cui il predetto Dicastero, alla luce della nota dell'ANCI del 15 dicembre 2021, ha formulato delle ipotesi di modifica al decreto ministeriale 12 maggio 2021;

Considerato che il medesimo art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che il *mobility manager* promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo;

Considerato che lo stesso art. 229 sopra richiamato attribuisce a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni ivi previste;

Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, espresso con nota del 10 agosto 2022;

Decreta:

Articolo unico

Modifiche al decreto ministeriale 12 maggio 2021

1. Al decreto ministeriale 12 maggio 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «In caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento».

b) all'art. 7:


1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I comuni di cui all'art. 5, comma 3 individuano il *mobility manager* d'area tra il personale in ruolo del comune, di una sua società partecipata o dell'agenzia della mobilità avente i requisiti di cui al comma 1.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, individuano il *mobility manager* aziendale tra il personale di ruolo avente i requisiti di cui al comma 1.»;

c) all'art. 9, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Nei limiti di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, ai soggetti di cui al primo periodo può essere rico-



nosciuto il rimborso delle spese da questi sostenute per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, debitamente documentate e approvate dall'amministrazione».

Roma, 16 settembre 2022

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

*Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*
GIOVANNINI

22A06592

DECRETO 19 ottobre 2022.

Riparto del contributo dovuto per l'anno 2019, previsto dall'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica, dando avvio ad un nuovo processo organizzativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 23 settembre 2021*;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto l'articolo 177, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che afferma il pubblico interesse sull'attività di gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 178 del suddetto decreto legislativo n. 152 del 2006, che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 179 del menzionato decreto legislativo n. 152 del 2006, che detta i criteri di priorità nella gestione di rifiuti;

Visto l'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica specifiche funzioni per la corretta at-

tuazione delle norme di cui alla Parte quarta del citato decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6 che prevede che «All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236, nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228 e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter» e che il Ministro della transizione ecologica «con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai consorzi e soggetti predetti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123 del 28 marzo 2018 «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 109 del 27 maggio 2020 «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 18 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 210 del 27 maggio 2021 «Riparto del contributo dovuto per l'anno 2018, previsto dall'art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 12 luglio 2021;

Considerato che il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, utilizzando le risorse di cui allo stesso comma 6 per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti;

Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le relative funzioni attribuite al Ministero della transizione ecologica garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del contributo annuale di euro 2.000.000,00, aggiornato al tasso di inflazione per l'anno 2019, così come previsto dal citato articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

